

INFORMATIVA N. 19 / 2019

Ai gentili Clienti dello Studio

Oggetto: **CESSIONE DI BENI**
REGOLE PER L'EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA
DAL 01.07.2019

Riferimenti Legislativi: **Artt. 10 e 11, D.L. n. 119/2018 (Decreto Fiscale)**
Artt. 6, comma 1, e 21, comma 4, D.P.R 633/1972
Circolare Agenzia delle Entrate n. 14/E del 17.06.2019
D.L. n. 34/2019

La presente informativa vuole chiarire i termini di emissione della fattura elettronica valevoli dal 01/07/2019 per i soggetti che cedono **beni mobili**.

In generale la fattura deve essere emessa al momento di effettuazione dell'operazione che coincide:

- con il **momento della spedizione o consegna dei beni mobili**,
oppure
- con la **data di emissione della fattura se antecedente alla spedizione o consegna** dei beni mobili stessi

A partire **dal 01/07/2019** la fattura immediata dovrà essere inviata **entro 12 giorni** (secondo le modifiche alla legge di conversione del "Decreto Crescita") **dalla data di effettuazione dell'operazione**.

DATA FATTURA = DATA EFFETTUAZIONE OPERAZIONE
DATA EMISSIONE = DATA DI INVIO TELEMATICO


Nel caso in cui venga emesso un **documento di trasporto** o altro documento idoneo la fattura può essere inviata **entro il 15 del mese successivo** a quello di consegna o spedizione dei beni mobili.

In questo caso il campo "*Data*" della fattura XML deve essere valorizzato con la **data dell'operazione** (data del ddt di consegna).

REGOLA OPERATIVA DAL 01/07/2019 FATTURA IMMEDIATA

**DATA
CONSEGNA BENI**

12/07/2019



DATA FATTURA IMMEDIATA

12/07/2019



**TRASMISSIONE DELLA
FATTURA AL SDI
ENTRO IL 24.07.2019**

**REGOLA OPERATIVA DAL 01/07/2019
FATTURA DIFFERITA CON UN DDT**

**DATA
CONSEGNA BENI**

DDT 12/07/2019



DATA FATTURA DIFFERITA

12/07/2019



**TRASMISSIONE DELLA
FATTURA AL SDI**

ENTRO IL 15.08.2019

**REGOLA OPERATIVA DAL 01/07/2019
FATTURA DIFFERITA CON PIU' DDT**

**DATA
CONSEGNA BENI**

DDT 12/07/2019

DDT 17/07/2019

DDT 25/07/2019



DATA FATTURA DIFFERITA

25/07/2019



**TRASMISSIONE DELLA
FATTURA AL SDI
ENTRO IL 15.08.2019**

FATTURA CARTACEA VERSO SOGGETTI NON RESIDENTI E NON STABILITI

In caso di emissione di **fattura cartacea** per cessioni verso soggetti UE / Extra UE o soggetti esteri con rappresentante fiscale / identificati in Italia, l'Agenzia precisa che il documento dovrà riportare, **se diverse**, sia la **data di effettuazione dell'operazione** sia la **data di emissione** del documento.

N.B.

Se il documento viene emesso in formato XML, la data da indicare è solo quella di effettuazione dell'operazione.

PROBLEMATICHE NEI PROTOCOLLI

Nella Circolare n. 14/E viene considerato l'esempio di una fattura elettronica immediata, emessa l'08/10/2019 per la cessione di un bene consegnato il 28/09/2019 con protocollo n° 1000 ed una fattura elettronica immediata generata e trasmessa il giorno stesso della consegna, per una vendita del 01/10/2019 con protocollo n° 990.

La data che compare nel documento con protocollo n° 1000 è quindi anteriore (28/09/2019) a quella con protocollo n° 990 (01/10/2019).

L'Agenzia delle Entrate ha sottolineato che: *“Resta la piena libertà dei contribuenti su come ottemperare a tale obbligo (utilizzando, ad esempio, una specifica codifica che consenta l'imputazione corretta dell'imposta nel periodo di riferimento, i registri sezionali o altro metodo ritenuto idoneo)”*.

LO STUDIO RIMANE A DISPOSIZIONE DELLA CLIENTELA PER QUALSIASI CHIARIMENTO.

Verona, 27/06/2019

Distinti saluti

Avv. Luigi Borsaro

LAUREA IN GIURISPRUDENZA
SCIENZE POLITICHE
STORIA E MEMORIA DELLE CULTURE EUROPEE
RICERCA STORICA E RISORSE DELLA MEMORIA

AZIENDALISTA
AVVOCATO
REVISORE LEGALE
DIREZIONE E ORGANIZZAZIONE D'IMPRESA
LAVORO E DISCIPLINE SOCIALI

CAVALIERE AL MERITO
DELLA REPUBBLICA